

regionale 3 febbraio 1976, n. 11, con l'organizzazione al suo interno di più comunità che rispettino la dimensione fissata dal detto comma così suddivise:

comunità Carmine	48 posti
comunità Teresa	48 »
comunità Elisabetta	40 »
comunità Raffaella	36 »

Per un totale . . . 172 posti ospite

e di consentire la gestione a suor Filomena Longhi, nata ad Agnone (Isernia) il 10 febbraio 1927, residente a Roma, via Latina n. 30, legale rappresentante della casa di riposo «Residenza Maria Marcella», via della Vignaccia, 197.

La presente deliberazione munita degli estremi di esecutività verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Presidente
GIGLI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 5 aprile 1991, verbale 981/224.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 1991, n. 337.

Comune di Grottaferrata. Variante per la realizzazione della stazione rinforzata della caserma dei carabinieri. Legge 3 gennaio 1978, n. 1. Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale:

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 18 aprile 1962 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge 2 luglio 1987, n. 36;

Ritenuto che il piano regolatore del comune di Grottaferrata è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 988 in data 19 dicembre 1972:

Vista la deliberazione consiliare n. 94 in data 13 aprile 1988, esecutiva per decorrenza dei termini a norma della legge n. 62/1953 con la quale il citato comune ha approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, quinto comma della citata legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della stazione rinforzata dell'Arma dei carabinieri, sita in Grottaferrata, via di S. Bartolomeo in variante al vigente piano regolatore generale;

Visto il parere favorevole in data 5 marzo 1990 espresso dall'assessore ai lavori pubblici sul progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 64/1974, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

le fondazioni dell'edificio dovranno essere impostate su di un unico piano orizzontale e dovranno insistere su un solo litotipo di adeguato spessore naturalmente in posto, al di sotto di ogni coltre di alterazione;

la realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988) «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione» e circolare dei lavori pubblici 24 settembre 1988, n. 30483 Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...»;

decreto Ministero dei lavori pubblici 12 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1982, n. 52) «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» e circolare dei lavori pubblici 24 maggio 1982, n. 22631;

decreto Ministero dei lavori pubblici 24 gennaio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1986, n. 108) «Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» e circolare dei lavori pubblici 19 luglio 1986, n. 27690;

e per quanto applicabili:

decreto Ministero dei lavori pubblici 27 luglio 1986 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1986, n. 113) «Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche» e circolare dei lavori pubblici 30 ottobre 1986, n. 27996;

decreto Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1987 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1987, n. 285) «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento»;

Vista la nota n. 4263 in data 18 luglio 1989 con la quale il settore tutela ambiente presso l'assessorato all'urbanistica ha autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 l'esecuzione delle opere previste nel progetto alle seguenti condizioni: «che le alberature di ulivo esistenti siano salvaguardate e quelle che ricadono nell'area di sedime del fabbricato e sistemazione esterna dovranno essere spostate e reimpiantate nella zona destinata a verde. Riporti e sbancamenti non dovranno superare a sistemazione definitiva m 150»;

Visto il parere n. 2475/88/78 in data 29 maggio 1990 dell'assessorato agli usi civici attestante che l'area non è interessata da gravami di uso civico;

Ritenuto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuto nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

che la variante riguarda un cambio di destinazione d'uso di un'area della superficie di mq 4300 distinta in catasto al foglio 7, part. n. 683 posta su via di S. Bartolomeo da zona omogenea D1 - Edilizia estensiva a zona omogenea G - Verde speciale;

Considerato che le ragioni per le quali il comune di Grottaferrata intende introdurre la variante in oggetto al proprio piano regolatore generale mediante l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione della stazione rinforzata dell'Arma dei carabinieri, appaiono, in linea di principio ammissibili;

che infatti la variante è stata adottata per risolvere un problema urgente ed improrogabile, che rispecchia finalità di preminente interesse pubblico;

che l'area individuata risulta idonea per la realizzazione della sopracitata stazione;

Considerato che il vigente piano regolatore generale non prevede zone omogenee da destinare ad attrezzature, impianti e servizi pubblici e di interesse pubblico, e che pertanto si è reso necessario da parte dell'amministrazione comunale reperire un'area che non fosse decentrata rispetto al centro abitato e che risultasse idonea allo specifico scopo attraverso la scelta dell'area di che trattasi ubicata sul lato sinistro della strada comunale di S. Bartolomeo, in direzione dell'abitato del comune di Marino;

che l'area proposta si collega organicamente sia alla viabilità principale che al contesto urbano esistente e di futuro sviluppo, situandosi in una sorta di zona cerniera tra la parte edificata consolidata del centro abitato e le nuove zone di espansione individuale dallo strumento urbanistico generale in vigore;

che tuttavia, sebbene possa essere ripetuta ammissibile, dal punto di vista urbanistico, la scelta dell'area, a quest'ultima non sembra poi corrispondere, in maniera adeguata, la scelta della nuova classificazione zonizzativa e la relativa norma che la disciplina;

che infatti la zona omogenea G - Verde speciale, cui l'area interessata è stata destinata, così come disciplinata dal testo normativo, non consente di fatto la realizzazione di alcuna attrezzatura pubblica o di interesse pubblico del tipo di cui trattasi;

che pertanto si ritiene opportuno provvedere alla modifica della destinazione d'uso prevista, con la più congrua classificazione di zona territoriale omogenea F2 - Verde attrezzato, in cui sono ammesse, come recita lo stesso testo normativo vigente, costruzioni pubbliche o di uso pubblico e con le caratteristiche edilizie di cui al progetto approvato dall'amministrazione comunale con deliberazione n. 94 del 13 aprile 1988 per l'attuazione di una stazione rinforzata dell'Arma dei carabinieri;

Visto il parere emesso ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 36/1987 del settore tecnico per la pianificazione comunale presso l'assessorato regionale all'urbanistica, con relazione n. 1081 del 21 novembre 1990;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio;

all'unanimità:

Delibera:

Subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui alle premesse è approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al piano regolatore generale di Grottaferrata per la realizzazione della stazione rinforzata dell'Arma dei carabinieri giusta progetto approvato con deliberazione consiliare n. 94 in data 13 aprile 1988, vistata dall'assemblea all'urbanistica nella tavola «piano particellare», nella tavola n. 1 - «urbanizzazione», nella tavola 2 - «architettonico» in una relazione tecnica, e in due elaborati «elenco prezzi» e «computo metrico».

La presente delibera sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il Presidente
GIGLI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 5 aprile 1991, verbale 981/245.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1991, n. 3907.

Comune di Aprilia. Variante al vigente piano regolatore generale per la costruzione della chiesa parrocchiale «Natività Maria Santissima». Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

Ritenuto che con propria delibera n. 1497 del 10 ottobre 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Aprilia (Latina);

Vista la delibera consiliare n. 181 del 18 dicembre 1989, regolarmente vistata dalla competente sezione di controllo, con la quale il comune medesimo ha approvato — ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 1/78 — il progetto per la costruzione di una chiesa parrocchiale e relativi annessi in località Poggio-Valli, in variante al vigente piano regolatore generale;